



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
Art. 59, comma 3, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali	<p>a. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 [<i>relative alla "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia"</i>];</p> <p>b. condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;</p> <p>c. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;</p> <p>d. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;</p> <p>e. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;</p> <p>f. insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001;</p> <p>g. violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del D.Lgs. n. 165/2001 [<i>per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico di rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro</i>];</p> <p>h. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.</p>	dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
Art. 14, comma 3, Codice di Comportamento Integrativo del personale dipendente	i) per la prima violazione dell'obbligo di esporre in modo visibile il badge identificativo; ... k) per la prima violazione dell'obbligo di garantire la puntualità negli appuntamenti con i privati.	Rimprovero scritto o censura
Art. 14, comma 3, Codice di Comportamento Integrativo del personale dipendente	c) prima violazione degli obblighi di trasparenza e tracciabilità; ... e) per la prima violazione di modesta entità del superamento ingiustificato dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza; ... g) per la prima violazione di modesta entità dei divieti di utilizzazione a fini privati del materiale o delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell'ente; ... j) per la prima violazione dell'obbligo di operare nei confronti del pubblico con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, ... m) per la prima violazione da parte del dipendente, titolare di posizione organizzativa, del vincolo ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 relativamente alle partecipazioni azionarie, agli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica e/o alla presenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio; n) per la prima violazione da parte del dipendente, titolare di	multa fino a quattro ore (ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall'ordinamento)



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
	posizione organizzativa, di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.	
Art. 59, comma 4, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali	<p>a. recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;</p> <p>b. particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;</p> <p>c. ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 <i>[relativa all'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione]</i>, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;</p> <p>d. ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;</p> <p>e. svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;</p> <p>f. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;</p> <p>g. ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001 <i>[relative alla reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui]</i>, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;</p> <p>h. ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.</p>	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
	<p>165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;</p> <p>i. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente, agli utenti o ai terzi.</p>	
Art. 14, comma 3, Codice di Comportamento Integrativo del personale dipendente	<p>a) per la prima violazione dell'obbligo di comunicazione della propria iscrizione ad associazioni o organizzazioni nei casi in cui le stesse possano interferire con lo svolgimento delle attività di ufficio;</p> <p>b) per la prima violazione dell'obbligo di comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni;</p> <p>...</p> <p>d) per la prima violazione del divieto di sfruttare e/o menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità, nonché per i comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione;</p> <p>...</p> <p>f) per la prima violazione di entità significativa del superamento ingiustificato dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza;</p> <p>...</p> <p>h) per la prima violazione di entità significativa dei divieti di utilizzazione a fini privati del materiale o delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell'ente;</p>	sospensione fino a dieci giorni (ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall'ordinamento)



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
 l) per la prima violazione dell'obbligo di astensione da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione; ... o) per la prima violazione del divieto di rendere nota l'identità dei dipendenti che hanno segnalato illeciti.	
Art. 59, comma 5, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali Art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001	Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
Art. 59, comma 6, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali Art. 55-sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001	Mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare.	Sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 59, comma 7, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali Art. 55-sexies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001	Violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

Fonte	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
Art. 59, comma 8, CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali	a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 ; b. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; c. atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, ove non sussista la gravità e reiterazione; d. alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi; f. fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale ; g. ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza.	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
Art. 14, comma 3, Codice di Comportamento Integrativo del personale dipendente	p) per la prima violazione del divieto di produrre effetti negativi nei confronti dei dipendenti che hanno segnalato illeciti, ove gli stessi non hanno un rilievo significativo e ove non si determinino le condizioni per la irrogazione di sanzioni più gravi.	
Art. 59, comma 9, punto 1., CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali Art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), da f bis) fino a f) quinquies, comma	a. le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 [vale a dire: <i>b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</i> <i>c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto</i>	Licenziamento disciplinare con preavviso



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001	<p><i>dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;</i></p> <p>f-bis) <i>gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;</i></p> <p>f-ter) <i>commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;</i></p> <p>f-quater) <i>la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;</i></p> <p>f-quinquies) <i>insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009;</i></p> <p>3-quinquies) <i>omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, nei casi di cui al comma 3-bis, art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001];</i></p> <p>b. recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;</p> <p>c. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;</p> <p>d. recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;</p> <p>e. condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p>	



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
	<p>f. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013 [<i>vale a dire, partitamente: 1) violazione dell'obbligo di non accettare, per sé o per altri, o offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore degli stessi e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio – art. 4; 2) coercizione di altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ovvero esercizio di pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera – art. 5, comma 2; 3) violazione del divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad esclusione di quelli conclusi ex art. 1342 c.c. – art. 14, comma 2, primo periodo; 4) recidiva degli illeciti di cui agli artt. 4, comma 6 (violazione dell'obbligo di non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza), 6, comma 2, esclusi i conflitti potenziali (violazione del divieto di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado), e art. 13, comma 9, primo periodo (violazione, da parte del dirigente, del dovere di evitare la diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici)];</i></p> <p>g. violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;</p> <p>h. mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza</p>	



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
	del termine fissato dall'amministrazione.	
Art. 59, comma 9, punto 2., CCNL 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali Art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) e f) D.Lgs. n. 165/2001	<p>a. le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001 [vale a dire: <i>a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;</i> <i>d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</i> <i>e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</i> <i>f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro</i>].</p> <p>b. commissione di gravi illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62;</p> <p>c. condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>d. commissione in genere – nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;</p> <p>e. condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall'art. 7, commi 1 e 8, comma 1, del</p>	Licenziamento disciplinare senza preavviso



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
CCNL 21.05.2018 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E CON IL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	SANZIONI
	<p>D.Lgs. n. 235/2012;</p> <ul style="list-style-type: none">- quando alla condanna consegue comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 [<i>vale a dire i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383</i>];- per gravi delitti commessi in servizio; <p>f. violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.</p>	